

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI**1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA**

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- 2.1. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
- 2.2. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
- 2.3. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
- 2.4. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 3.1. Altre attività di somministrazione

4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI**5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO****6. SALE GIOCHI**

- 6.1 Esercizio di sale giochi
- 6.2 Esercizio di scommesse
- 7 AUTORIMESSE
- 8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- 9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI
- 10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI
- 11 PANIFICI
- 12 TINTOLAVANDERIE
- 13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA
- 14 ALTRE ATTIVITÀ

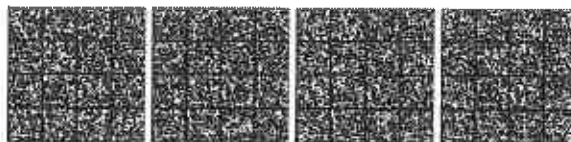
SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI
- 1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)
- 1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)
- 1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione al sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

- 1.4. Emissioni in atmosfera
- 1.5. Gestione rifiuti
- 1.6. Inquinamento acustico
- 1.7. Scarichi idrici
- 1.8. Dighe
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici



SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett a) e 7
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
2. Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi: Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

ATTIVITÀ		REGIONE AMMINISTRATIVA	CONFESSIONE AMMINISTRATIVA	REGIONE AMMINISTRATIVA
In uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.			SUAP at VVF.	
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

ATTIVITÀ		REGIONE AMMINISTRATIVA	CONFESSIONE AMMINISTRATIVA	REGIONE AMMINISTRATIVA
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

D.P.R. n. 151/2011.		del SUAP al VV.F.	
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per volta prevenzione incendi: Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
6.	Cessazione	Comunicazione	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

D.P.R. n. 151/2011.		del SUAP al VV.F.	
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	AutORIZZAZIONE-SILENZIO assenso (decorso 90 giorni)	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per volta prevenzione incendi: Ai fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.		D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1 lett. e) e 9

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONTESTAZIONE/REGIMI AMMINISTRATIVO	DISPOSIZIONI/ATTI
	magazzini), inferiore a 400 mq.			
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura, Ampliamento, Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzi assenso (decora 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
10.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi Al fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE REGIONALE AMMINISTRATIVA	REFERIMENTI NORMATIVI
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	AutORIZZAZIONE-Silenzi assenso decorso 90 giorni) più SCIA	AutORIZZAZIONE per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
13.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica		
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.	AutORIZZAZIONE-Silenzi assenso (decorso 90 giorni) più SCIA unica	AutORIZZAZIONE per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Attività	Regime amministrativo	Svolgimento dell'attività	Riferenze normative
magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
15. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VVF. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
16. Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ		REG. INF. AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI VERIFICA	ATTI PRECEDENTI
17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	AutORIZZAZIONE-Silenzio assenso decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	AutORIZZAZIONE per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ		REG. INF. AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI VERIFICA	ATTI PRECEDENTI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	AutORIZZAZIONE-Silenzio assenso, decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	AutORIZZAZIONE per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e g D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Attività		Regime amministrativo	Convenzioni e tariffe	Regime tributario
21.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

Attività		Regime amministrativo	Convenzioni e tariffe	Regime tributario
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1

ATTIVITÀ		REDAZIONE AMMINISTRATIVA		CONSENTAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIPARTIZIONE REGIONALE	
					amministrativi richiesti per tali attività.		
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.				Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
	a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica			a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.		D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	b) Subingresso	b) Comunicazione			b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per volta prevenzione incendi: Al fini della volta della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.		
24.	Cessazione	Comunicazione					D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

ATTIVITÀ		REQUISITI AMMINISTRATIVI		CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE	
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento		SCIA unica		Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	
25.				La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11 D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
26.	Subingresso		SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa	

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE D'UFFICIO AL PUBBLICO	REQUISITI MINIMI
27.	Cessazione	Comunicazione	nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE D'UFFICIO AL PUBBLICO	REQUISITI MINIMI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITÀ	REGIONE AUTONOMA	COMUNITÀ MONTANA	MINISTERO	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
29. Vendita al minuto di alcolici in:	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) Comunicazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici; c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9	
30. Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) Comunicazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;		

SEZIONE 1 - ATTIVITÀ DI VENDITA DI FARMACI DA BANCO E MEDICINALI VETERINARI (successivo a quello dell'attività)			
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:		D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione c) comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett. b)
32.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:		D.P.R. n. 151/2011
	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio	D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.Lgs. N. 150/2012	c) in caso di attività commerciale avviata.	assenso più Comunicazione c) Comunicazione	struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi. La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività). In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F. b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 150/2012, art. 10 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
33.	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale avviata.	a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA;	

ATTIVITÀ	REGIONE	AUTORIZZAZIONE	MINISTERO
34.	Vendita al minuto di prodotti zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA c) SCIA
			b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente al fine dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.
			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale; c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale. La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera.
			L. n. 281/1963 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46 Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI	AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI
35.	Vendita di oggetti preziosi in:	a) esercizio di vicinato;	b) media o grande struttura di vendita;	c) in caso di attività commerciale già avviata.	a) SCIA condizionata	b) Autorizzazione/silenzio-assenso	c) Autorizzazione/silenzio-assenso	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.	L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:	a) contestualmente alla SCIA;	b) contestualmente all'istanza;	c) preventivamente al fine dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).	La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.	L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.	a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;	b) contestualmente all'istanza;	c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività)	In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9						

36.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività commerciale avviata.	a) SCIA condizionata b) Autorizzazione c) Autorizzazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra; c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra. L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
37.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale; Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4 Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICHE
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
c) in caso di attività commerciale avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale. L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera: a) contestualmente alla SCIA; b) contestualmente all'istanza; c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale. La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

1.11. Forme speciali di vendita¹

1.11.1 Vendita in spazi interni

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICHE
38. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di			D.Lgs. n. 114/1998, art. 16 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

¹ La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

ATTIVITÀ	REDAZIONE INFORMATIVA	CONCILIAZIONE	INFORMATICA
aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
39. Subingresso Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore alimentare b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
40. Cassazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI				
41.	APERTURA Trasferimento di sede Ampliamento	ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI	ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI	ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
	attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	a) in esercizio di vicinato: 1. non alimentare 2. alimentare	a) 1. SCIA 2. SCIA unica	a) 2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria
	b) in media struttura di vendita: 1. non alimentare 2. alimentare	b) 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.	
	c) in grande struttura di vendita: 1. non alimentare 2. alimentare	c) 1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA		In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASI;
				D.lgs. n.59/2010, art. 65, c. 1 D.lgs. n.114/1998, art. 7, 8, 9 e 17, c. 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI IN AMBIENTI SANITARI				
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:	a) settore alimentare non b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
43.	b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.		b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici		Comunicazione	

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		SUSCRIZIONE SCIA		SUSCRIZIONE SCIA	
Avvio dell'attività						D.Lgs. n. 114/1998, art. 17	
44.	di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici					D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1	
	a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disininstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari		
45.	Subingresso					D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5	
	nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata		D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari		

ATTIVITÀ		CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ	
Cessazione		Comunicazione	
46.		contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ distinzioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line* (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

ATTIVITÀ		CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ	
Avvio			
47.	nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione a) settore alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	D.Lgs. n. 114/1998, art. 18 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1 D.Lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
48.	Subingresso		D.Lgs. n. 114/1998, art. 18 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
	in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione		

49.	Cessione		Comunicazione	a) Comunicazione b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	sull'igiene dei prodotti alimentari
						D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

50.	Avvio dell'attività				D.Lgs. n.114/1998, art. 19
	di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori				D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c.1 e 5
	a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) SCIA b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati: La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato		D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3 D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4

ATTIVITÀ		CONCETTI AMMINISTRATIVI		CONCETTI AMMINISTRATIVI	
				La SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP al Questore.	
51.	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio del consumatore a) settore non alimentare b) settore alimentare	a) Comunicazione b) SCIA unica		Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore. b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
52.	Cessazione	Comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA²

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

ATTIVITÀ		CONCETTI AMMINISTRATIVI	
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla

² La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta al regime indicato alla sottosezione 1.10.

			concessione del posteggio.	
54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

56.	Avvio	AutORIZZAZIONE REGIONALE AMMINISTRATIVA	CONFERMAZIONE DI ESISTENZA E MANUTENZIONE	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

59.	Avvio	REGIONE AMMINISTRATIVO Autorizzazione più SCIA	CONFERMAZIONE REGIONALE AMMINISTRATIVA Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del

ATTIVITÀ		AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE	
AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE	
60.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
61.	Cessazione	Comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

ATTIVITÀ		AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE	
AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE		AUTORIZZAZIONE	
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.		D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
63.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ		REQUISITI AMMINISTRATIVI	CONCENTRAZIONE DI REQUISITI AMMINISTRATIVI	REQUISITI SANITARI
64.	Cessazione	Comunicazione	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ATTIVITÀ		REQUISITI AMMINISTRATIVI	CONCENTRAZIONE DI REQUISITI AMMINISTRATIVI	REQUISITI SANITARI
65.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del
	Di esercizio di somministrazione			

ATTIVITA'	REDAZIONE	CONCERTAZIONE E REGISTRAZIONE	REDAZIONE	REDAZIONE
di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica	a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L.n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP		



ATTIVITÀ	PROF. AMMINISTRATIVE	CONCESSIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	ATTIVITÀ SANITARIE
		all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
66.	Subingresso In esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
67.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate	SCIA unica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITA'	RUBRICA	CONCERTAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVO	RUBRICA
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;		a) SCIA unica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
		a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica	

ATTIVITÀ	AMBITO AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ IN UN'UNICA SANITARIA PIÙ NELLA OSTA DI DI IMPATTO ACUSTICO:	RISULTATO DELL'ATTIVITÀ
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	
Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
68.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

Attività		Regime amministrativo		Titolo di legittimazione	
69.	Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica		SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
70.	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	Avvio Ampliamento Subingresso				

ATTIVITÀ	SISTEMI AMMINISTRATIVI	CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI	SISTEMI AMMINISTRATIVI
dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Al fine dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti. b) SCIA per avvio, ampliamento e	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447 /1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori	b) SCIA condizionata		

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENNAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI
al limiti della zonizzazione		subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
71.	Avvio Subingresso dell'attività di amministrazione da parte di	SCIA unica	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONTENUTTO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004)		della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TUIR. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie		a) SCIA unica a) SCIA per avvio e subingresso	D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
della zonizzazione comunale;		dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Al fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE E REGIMI AMMINISTRATIVI
72.	Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)	acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. AutORIZZAZIONE per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TUIR. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
	AutORIZZAZIONE più SCIA	D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1 D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGISTRO AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE DI REGIMI	AUTORIZZAZIONE
Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più SCIA unica	a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
		L. n. 447 del 1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013	

CENTRO	REDAZIONE AMMINISTRATIVA	CONSERVATORIO DI REPERTORI AMMINISTRATIVI
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
		In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

ATTIVITÀ	RACCOMANDA AMMINISTRATIVA	CONCENDE LA CONCESSIONE DI SEGUIRE	INTERESSI INFORMATIVI
73. Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TUIPS. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Avvio Subingresso Ampliamento dell'attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

Attività	Regime Amministrativo	Concentrazione di Regime Amministrativo
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. L'istanza e la documentazione di impatto

D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFESSIONI E REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI
74.	Avvio Subingresso Ampliamento delle attività di somministrazione nel mezzo di trasporto pubblico	SCIA unica	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza. SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
		acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

ATTIVITÀ		RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA		CONFERENZA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI		RIFERIMENTI NORMATIVI	
75.	Strutture ricettive		SCIA unica		SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66	
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività		SCIA previa concessione demaniale		La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c.1 e 2	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande		SCIA unica previa concessione demaniale		SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della	D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86	

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico: Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della	L. n. 447 /1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

Attività	Regime amministrativo	Concessione di regime amministrativo	Ripartizione di regime amministrativo
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata concessione demaniale	previa	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione. In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

Attività	Regime amministrativo	Concessione di regime amministrativo	Ripartizione di regime amministrativo
77. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFORMA INFORMATICA
con emissioni sonore Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	Al fini dell'impatto acustico: a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP. b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. <u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</u> L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	D.P.R. n. 59/2013 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
78. Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di	Autorizzazione		

SEZIONE Ministero dell'Interno Direzione Regionale del Registro del Pubblico Spettacolo CONFERENZA DI SERVIZIO Art. 152, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 286/1999			
	manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Autorizzazione più comunicazione b) Autorizzazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	Autorizzazione a) Autorizzazione più comunicazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2. L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONVENZIONAMENTO REGIONE	RUBRICHE
b) In caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	Impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza. L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,	
80. Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.	Autorizzazione		Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCASSIONE PUBBLICA		MATERIA	
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Autorizzazione più comunicazione b) Autorizzazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV. F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65		
In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Autorizzazione più SCIA						

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCERTEZZIONE, REQUISITI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI
81. Spettacolo viaggiante fino a 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

ATTIVITA'	PRIME ACQUISIZIONI	CONCESSIONE E RECA	RIFERIMENTI
82.	Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L. n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;	In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONVENIENZA DI TIPO	
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione		L'istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c.1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione		L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000, art. 39 c. 1
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
		In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.

6.2 Esercizio di scommesse

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
85. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta della scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L'ascente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011

ATTIVITÀ		REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE	CONTESTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE
			presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	

7 AUTORIZZAZIONE

ATTIVITÀ		REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE	CONTESTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE
86.	Autorimesse senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimesse con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F. SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75

³ Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITÀ		FUSIONE AMMINISTRATIVO		CONTINUAZIONE DI ATTIVITÀ	
87.	Installazione ed esercizio di nuovo impianto; Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti.	Autorizzazione/Silenzio (decorsi 90 gg.) più SCIA	assenso	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3 D.P.R. n. 151/2011
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione		Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque: In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
	Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione		Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI⁴

ATTIVITÀ		CONVENZIONE REGIONALE AMMINISTRATIVA	ATTI E NORME
89.	Esercizio di attività		L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommist		D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D. Lgs. n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992
	Con impatto acustico: a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	
Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per		SCIA unica	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
		La SCIA prevenzione incendi deve essere	

⁴ Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

ATTIVITÀ		CONDIZIONI STRUTTIVE		CONSEGUENZE DIRETTIVE		RIFERIMENTI NORMATIVI	
90.	autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.			
	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg ⁵	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)	
	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. In caso di emissione di rumori superiore a		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)	
	Subingresso	Comunicazione		In caso di emissione di rumori superiore a		L. n. 224/2012	

⁵ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

ATTIVITÀ		RECHER AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RECHER AMMINISTRATIVO	RECHER AMMINISTRATIVO
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti		quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
	Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

ATTIVITÀ		RECHER AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI RECHER AMMINISTRATIVO	RECHER AMMINISTRATIVO
91.	Apertura Trasferimento di sede	SCIA		L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

ATTIVITÀ		REGIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	INSTRUMENTI LEGISLATIVI
92.	Apertura Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
	Attività di estetista	SCIA		L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 49/2007, art. 10, c.2

11 PANIFICI

ATTIVITÀ		REGIONE AMMINISTRATIVA	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	INSTRUMENTI LEGISLATIVI
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74

ATTIVITÀ		FASCE AMMINISTRATIVE		CONCENTRAZIONI E PRESSIONI AMBIENTALI		RISULTATI (DGR/DIR)	
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno⁶	SCIA condizionata		SCIA condizionata	SUAP al VV.F.	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso del termine per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)	
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata		SCIA condizionata		SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)	

⁶ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI POTERI AMMINISTRATIVI	DISPOSIZIONI
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata		giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013
			SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e modifica sanitaria più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

12 TINTOLAVANDERIE

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI POTERI AMMINISTRATIVI	DISPOSIZIONI
94. Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA			L. n. 84/2006
	SCIA unica		SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 79 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013

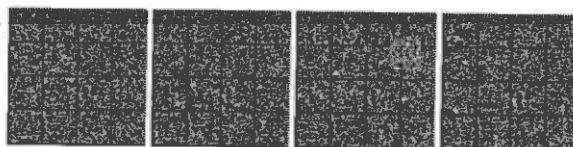
MATERIA	ACQUA, AMBIENTALE, AGRICOLA, DIVERSIFICATIVO	CONFERENZE DI REGIONI
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitrolavanderie a ciclo chiuso ⁷	SCIA condizionata	La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione. SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera. L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
		D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

MATERIA	ACQUA, AMBIENTALE, AGRICOLA, DIVERSIFICATIVO	CONFERENZE DI REGIONI
95. Avvio dell'attività	SCIA	
In caso di tipografie e litografie impatto acustico:		L. n. 447/1995, art. 8
a) se non si superano le soglie	a) SCIA unica	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
		a) SCIA per avvio dell'attività più

⁷ La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

ATTIVITÀ	NOME DELL'AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE D'IMPATTO	DIREZIONE REGIONALE
della zonizzazione comunale;		comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale, o	



ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ	CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE
	prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg ^e			I/AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
				D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

14 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ	CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE
96.	Locali di stabling	SCIA		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo

^e La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	È necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
98.	Autoscuole	SCIA		Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA		D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
				D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
			Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c. 8
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
101.	Farchiuaggio	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
				D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
				L. n. 57/2001, art. 17
				D.M. 221/2003
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 72 Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

		Autorizzazione		L'istanza è presentata al Comune competente.	sull'igiene dei prodotti alimentari
103.	Esercizio di una stalla di sosta Impresa di pulizie disinfezione, disinfezione, e di derattizzazione e di sanificazione	SCIA		La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)		Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL. In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	L. n. 82/1994 Norme regionali Regolamentazione comunale D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione		La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragrandiziale dei crediti	Autorizzazione		L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione		La Comunicazione è presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI	REMARKS
1.	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI EDIFICI AMMINISTRATIVI	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
2.	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a-bis)
3.	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità	CILA ^a	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis

^a Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

ATTIVITÀ	ELEMENTI VOLUNTATIVI	CONSENTI ZONING/NECESSARI AMMINISTRATIVI	RISULTATO
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; IVI compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ non alterino la volumetria complessiva degli edifici e ▪ non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso ▪ non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio ▪ non riguardino le parti strutturali dell'edificio			SCIA¹⁰ Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
4.	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione		

¹⁰ Vd. Nota n. 9.

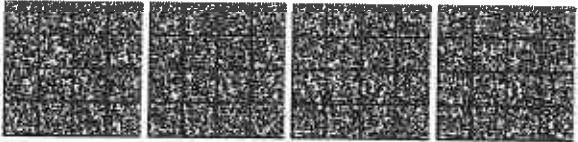
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONSTATTAZIONE DISPOSITIVI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO ALLA LEGGE
straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: a. Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	12.	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis,
5. Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edili rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA ¹¹		
6. Restauro e risanamento conservativo (pesante)	SCIA ¹²	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)

¹¹ Vd. Nota n. 9.¹² Vd. Nota n. 9.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE EDIFICI IN AMMINISTRATIVO	RIPARTIZIONE IN
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio	altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
7. Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera". Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni			D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

ATTIVITÀ	INTERMEDIE AMMINISTRATIVE	CONCENTRAZIONE DI RECLAMI AMMINISTRATIVI	RECLAMI AMMINISTRATIVI
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatta salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.			

ATTIVITA' DI RICERCA AMMINISTRATIVA ED INFORMATICA IN AMBITO AMMINISTRATIVO			
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:			
▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:			
1. non aumenti il volume complessivo			
2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati			
3. non modifichi i prospetti dell'edificio			
4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
Intervento di demolizione e ricostruzione:			
▪ stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica			
▪ stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico)			



ATTIVITÀ	REGIMATO AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI POTERI AMMINISTRATIVI	RIPARTIZIONE DI POTERI AMMINISTRATIVI
o storico culturale) senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.		8. Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente ▪ e comportino: 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedasi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi
		D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)	

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI DECISIONI AMMINISTRATIVE		CIRCOLAZIONE	
	prospetto dell'edificio 3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico						
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.	AutORIZZAZIONE/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.		D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. a.1) e 20	
10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planimetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi	SCIA alternativa all'autorizzazione		Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.		D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)	

SPEDIZIONE IN ABBONDO	RICERCA AMMINISTRATIVA	CONSENTAZIONE DI ABBONDO AMMINISTRATIVA	SISTEMI DI RACCOLTA
piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.			
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:	Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:	" siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che contengano precise disposizioni planimetriche, volumetriche, tipologiche, formali e costruttive	

ATTIVITA'	FASCE AMMINISTRATIVE	CONCENTRAZIONI E REDELLI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI
11. Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edili esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	Autorizzazione ¹³ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
12. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione ¹⁴ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
13. Realizzazione di infrastrutture e impianti di Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione ¹⁵ / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20

¹³ Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

¹⁴ Vedi nota n. 13.

¹⁵ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONFERENZE DI SECONDO ORDINE		RIFORMA NOTARILE	
				AMMINISTRATIVO			
					servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.		
14.	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione ¹⁵ / silenziato-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.		D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20	
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla	Autorizzazione ¹⁷ / silenziato-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.		D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20	

¹⁵ Vedi nota n. 13.¹⁷ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGOLA AMMINISTRATIVA	CONCAVILAZIONE DI REGOLA AMMINISTRATIVA	REGOLA AMMINISTRATIVA
legge: ▪ che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ▪ che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ▪ che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore			
16.	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)

ATTIVITA'	RESCINZA AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI INTERESSI AMMINISTRATIVI	CONCENTRAZIONE DI INTERESSI AMMINISTRATIVI
fattispecie previsti dalla legge: " che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, in paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.	Realizzazione di pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: " che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al	Autorizzazione¹⁸/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
17.			D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.6) e 20

¹⁸ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONSERVAZIONE DI BENI DI AMMINISTRAZIONE	RIFORME E NUOVE
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.			
18. Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo in edificato.	Autorizzazione ¹⁹ /assenso al sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
19. Nuova costruzione (casola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie	Autorizzazione ²⁰ /assenso al sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20

¹⁹ Vedi nota n. 13.
²⁰ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFESSIONE DI PREMIA AMMINISTRATIVA	RINNOVO MOTIVATO
delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia			
20. Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	AutORIZZAZIONE²¹/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21. Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché: " non comportino la realizzazione di ascensori esterni.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)

²¹ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONSERVAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	REFERENZE LEGISLATIVE
	ovvero ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio			
22.	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che: ▪ comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
23.	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		SOTTOSCRIZIONE E RENDICONTI		RIFORME E MODIFICHE	
Attività		Regime amministrativo		Sottoscrizione e rendiconti		Riforme e modifiche	
	strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.			titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)			
25.	Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)		
26.	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: " Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee " Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità " e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	Comunicazione		Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)		
27.	Pavimentazione di aree pertinenziali	Attività libera		Nel caso in cui per la realizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)		

ATTIVITÀ	SETTORE AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI AREE DI AMMINISTRATIVI	INTERVENTI NON C.A.T.
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati		dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	
28. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: " al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)
29. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quinquies)

ATTIVITÀ	REGIONE	MINISTERO	CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA	SISTEMA
30. CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:											
	CILA ²²		Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.								
			D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1								

²² Vedi nota n. 9.

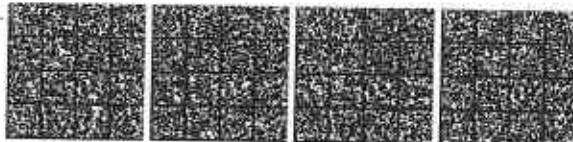
ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONI SUPERSTIZIALI AMMINISTRATIVE		RIFERIMENTI NORMATIVI	
2001							
31.	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: " che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA ²³		Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.		D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1	
32.	Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: " non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA ²⁴		Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.		D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1	
33.	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento	CILA ²⁵		Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.		D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1	

²³ Vedi nota n. 13.²⁴ Vedi nota n. 13.²⁵ Vedi nota n. 13.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONDIZIONI E REQUISITI AMMINISTRATIVI	RINQUANTIFICAZIONE
dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: • che presentano strutture in muratura			
34. Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: • che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero, che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 6-bis, c. 1
35. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7

ATTIVITÀ	ORGANISMO AMMINISTRATIVO	CONCERTAZIONE EDIFICIO	AUTORIZZAZIONE
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che • non incidono sui parametri urbanistici • non incidono sulle volumetrie • non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia • non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a			

ATTIVITA'	REGISTRAZIONE AMMINISTRATIVA	CONFERMAZIONE DELL'INTERVENTO AMMINISTRATIVO	RILASCIAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni	non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire	SCIA (anche a fine lavori)	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2-bis
36. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	



ATTIVITÀ	REGIMINE AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI POTERI AMMINISTRATIVI	AUTORIZZAZIONE
37. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Varianti a permessi di costruire.	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
38. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: " che configurano una variazione essenziale	Varianti a permessi di costruire	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
39. Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2

26 Vd. nota n. 13.

27 Vd. nota n. 13.

ATTIVITÀ	VERBALE AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI AZIENDI AMMINISTRATIVE	RIPARTIZIONE
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, da tale comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; - a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.		convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
40.	Permesso di costruire in sanatoria	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono	DPR n. 380/2001, art. 36

ATTIVITÀ	RUOLO AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SECONDO ORDINE	RELAZIONE DI SECONDO ORDINE
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.	Autorizzazione	necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi			realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa, se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCERTEZZIONE DI INTERESSE AMMINISTRATIVO	D.P.R. n. 390/2001, art. 37
41. SCIA in sanatoria Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIF. LEGISLAZIONE
43. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
44. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione più autorizzazione/silenzioso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

ATTIVITÀ	RICERCA AMMINISTRATIVA	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTO
45.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
46.	Interventi che rientrano fra gli interventi di Rave entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 139/2010
47.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	Autorizzazione più SCIA	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 93

ATTIVITÀ	NORME AMMINISTRATIVE	CONTENUTO DEI SERVIZI	RIFERIMENTI
48.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
50.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923

ATTIVITÀ	CONTABILIZZAZIONE	CONFERENZA DI SERVIZI	INTERVENTI
51. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. n. 523/1904
52. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DEI SERVIZI	AUTORIZZAZIONE
53.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
			D.Lgs. n. 374/1990, art. 19

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	PARERE
34. Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
55. Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
56. Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività	Autorizzazione più a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONTINENZA DI SERVIZI	INTEGRAZIONE
produttive soggette a documentazione di impatto acustico.			
57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presenta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

ATTIVITÀ		AMBITO AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI		AUTOCERTIFICAZIONE	
59.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C			
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione / silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis			

ATTIVITÀ	CONTENUTO AMMINISTRATIVO	CONSEGUENZE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 139/2010

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
63.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA unica	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	CILIA/SCIA più autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

ATTIVITA'	RUBRICA AMMINISTRATIVA	CONCESSIONE DI BENI AMMINISTRATIVI	RUBRICA FINANZIARIA
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIME AMMINISTRATIVO	RISERVO INTERVENTO
67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA più autorizzazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili" è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc....). L'autorizzazione paesaggistica, definita D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D. Lgs. 42/2004, art. 142

AUTONOME REGIONI	MUNICIPALITÀ E COMUNI	MUNICIPALITÀ E COMUNI	MUNICIPALITÀ E COMUNI	MUNICIPALITÀ E COMUNI	MUNICIPALITÀ E COMUNI
		CONFERENZA DI REGIONI AMMINISTRATIVE quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti. È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	CILA/SCIA più autorizzazione	Costruzioni doganale territoriale o opere in prossimità della linea in mare
					69.

D.lgs. n. 374/1990, art. 19

ATTIVITÀ		PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI RICHIEDENTE		AUTORIZZAZIONE	
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13			
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003			
72.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011			

A. PRIMA FASE: VERIFICA AMMINISTRATIVA/CONFERENZA DI REGOLAMENTO		A. PRIMA FASE: VERIFICA AMMINISTRATIVA/CONFERENZA DI REGOLAMENTO	
		la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica. D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1
74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCERTAZIONE DI INTERESSE AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o ALA.	Autorizzazione / Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

ATTIVITA'	FASCE AMMINISTRATIVE	CONCENTRAZIONI DI INTERESSI AMMINISTRATIVI	RISULTATO ATTIVO
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di Neve entrati elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

ATTIVITÀ		INTERVENTO AMMINISTRATIVO		RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
CONSEGUENZA DELL'ATTIVITÀ		AMMINISTRATIVA		RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22	
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923	
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904	
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142	

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERMAZIONE DEL REGIME AMMINISTRATIVO	REQUISITI MINIMI
85.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011

ATTIVITA'		REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO		CONFESSIONE D'EDILIZIA AMMINISTRATIVA		RINNOVO D'EDILIZIA AMMINISTRATIVA	
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica		Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1		
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno		Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99		

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITA'		REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO		CONFESSIONE D'EDILIZIA AMMINISTRATIVA		RINNOVO D'EDILIZIA AMMINISTRATIVA	
91.	Agibilità Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento al seguente intervento: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;		SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24		

MATERIA		REGIME AMMINISTRATIVO		CONGIUNTAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	
	c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.				
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata			D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione			D.P.R. n. 380/2001
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione			D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI POTESTA' AMMINISTRATIVE		RIFERIMENTO LEGISLATIVO	
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione				D.P.R. n. 162/1999, art. 12	

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO		CONCENTRAZIONE DI POTESTA' AMMINISTRATIVE		RIFERIMENTO LEGISLATIVO	
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: ▪ Eolico > 60 kW ▪ Fotovoltaico > 20 kW ▪ Biomasse > 200 kW ▪ Biogas > 250 kW	Autorizzazione				D.Lgs. n. 387/2003, art.12	

ATTIVITÀ		REGIME AMMINISTRATIVO		CONDIZIONI PRECEDENTI IL D.M. 10/9/2010		CONDIZIONI PRESENTI (D.M. 10/9/2010)	
	Idroelettrico e geotermico >100 kW ²⁸						
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA ²⁹	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorso 30 gg dalla presentazione			D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5	
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione ³⁰				D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11	

²⁸ Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

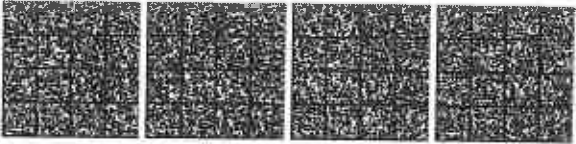
²⁹ Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

³⁰ Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

ATTIVITÀ REGIONE MINISTERO CONFERENZA REGIONI ALTRI			
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art 7, c. 1
100.	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; i. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Comunicazione	D.Lgs. n. 28/2011, art 7, c. 2 D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCORDAZIONE D'INTERESSE AMMINISTRATIVO	ATTIVITA'
101. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2011, art. 6
102. Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103. Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCESSIONE PERCORSO AMMINISTRATIVO	REGIME AMMINISTRATIVO
	della legge 23 luglio 2009, n. 99,			
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125



SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

ATTIVITÀ		ESAME AMBITORIALE	CONFERMAZIONE DI RUOLO	ATTIVITÀ
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
2.	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione / Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c.1
3.	Volture dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

ATTIVITÀ		ESAME AMBITORIALE	CONFERMAZIONE DI RUOLO	ATTIVITÀ
4.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: - elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; ; - elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre	Autorizzazione	Al sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015

ATTIVITÀ	CONFERENZA DI COMPETENZA	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
impatti negativi significativi sull'ambiente; - modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente; - elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; - elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.	Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento	Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento	Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento
5. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: - elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; - le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda		AutORIZZAZIONE	Al sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20 D.M. n. 52/2015